

Messaggio 2820

Concernente la modificazione della legge sul notariato del 20 febbraio 1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

la nuova legge sul notariato e la legge sulla tariffa notarile sono state approvate il 23.2.1983 (cfr. FU n. 15.3.1983). Il Consiglio di Stato ne dovrebbe fissare la data di entrata in vigore. Questa data non ha però finora potuto essere fissata perché sono nel frattempo emersi alcuni difetti e incongruenze che, se non rimossi, darebbero adito a difficoltà di applicazione.

Ciò premesso e dopo aver sentito l' Ordine dei notai, proponiamo le modificazioni seguenti:

I. Legge sul notariato

- Art. 80: Con questo articolo si è derogato a quanto prevedono gli art. 81- 83 della LAC circa la procedura di pubblicazione dei testamenti senza che tali disposizioni siano state abrogate o sostituite con altre più adeguate.

E' vero che l' art. 139 della nuova legge dispone che sono abrogate anche "tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge".

Ma si è voluto con ciò abrogare anche gli art. 81- 83 LAC? Si può dubitare. Se però così fosse, il nuovo disposto sarebbe, per sé solo, inapplicabile, non essendo più prevista nessuna norma che, analogamente a quanto fatto con gli art. 81- 83 LAC, prescriva come si debba procedere nelle operazioni di lettura e di pubblicazione davanti al segretario comunale. Per altro, è ovvio che gli art. 81- 83 LAC non potrebbero più essere applicati alla lettera al nuovo ordinamento senza i necessari aggiustamenti.

Resterebbe poi la necessità di ossequiare l' art. 52 Tit. fino CCS (approvazione del Consiglio federale), essendosi operato un cambiamento di competenza nell' applicazione del diritto federale.

Astrazione fatta da ciò, si è chiaramente ignorato che, togliendo al pretore l' ufficio di leggere e di pubblicare i testamenti si vien meno al principio, stabilito dall' art. 2 cifra 9 LAC, secondo cui tutti i provvedimenti assicurativi per la devoluzione dell' eredità (art. 551 ss. CCS), fra cui vi sono anche la lettura e la pubblicazione del testamento (cfr. RU 69-II-364), sono di competenza dei pretori.

Ora a noi pare che per sé sola (altri motivi non sono infatti stati adottati: cfr. commento all' art. 80 in rapporto 28.1.1983) la preoccupazione di sgravare i pretori non giustifica di fare un' eccezione al suddetto principio. Tale eccezione, oltre che introdurre, per un ipotetico vantaggio una divisione di compiti fra autorità giudiziaria ed amministrativa in una materia che è unitaria, trarrebbe sicuramente seco più inconvenienti che vantaggi. Si pensi, per esempio, al fatto che, per lo più, i segretari comunali non hanno nessuna formazione giuridica. Inoltre, non si può ignorare che, allargando la cerchia delle persone competenti a leggere e a pubblicare i testamenti, la garanzia della discrezione è svigorita. Si propone quindi che l' art. 80 della nuova legge sia modificato ripristinando integralmente il testo del vecchio art. 78.

- Art. 81: Si tratta di un disposto che, preso in senso assoluto, è incostituzionale. Infatti esso può, caso mai, valere, alle condizioni previste dall' art. 28 LDD, soltanto per gli svizzeri con ultimo domicilio all' estero e non per qualsiasi persona che non era domiciliata nel Cantone al momento del decesso. Per gli svizzeri all' estero che non si trovavano al momento della morte nelle condizioni descritte dall' articolo predetto e per gli stranieri da ultimo domiciliati all' estero vale invece il diritto dell' ultimo domicilio (art. 22 ss. LDD). In tal caso competente ad occuparsi della successione e, quindi, del testamento è l' autorità estera dell' ultimo domicilio.

Ne consegue che il notaio non può essere personalmente tenuto a pubblicare il testamento di cui è depositario o, men che meno, a intraprendere una procedura qualsiasi che implicasse operazioni di carattere internazionale.

Al massimo lo si potrebbe obbligare - come è previsto per esempio nel Canton Zurigo: cfr. art. 125 della "Notariatsverordnung del 23.11.1960 - a consegnare semplicemente l'atto al Tribunale di appello e lasciare poi a questo il compito di sbrigarsela. Ma con ciò la questione sarebbe soltanto rinviata (delegata ad altri), non risolta. Il notaio non deve, invece, essere tenuto a fare nulla spontaneamente. Se una persona domiciliata all'estero ha giudicato opportuno o necessario rivolgersi per il proprio testamento a un notaio ticinese è sicuramente perché ne aveva il motivo. Si può comunque presumere che, così facendo, essa abbia preso le necessarie precauzioni e lasciato indicazioni sufficienti agli eredi. Questi, se si legittimeranno come tali, potranno poi ottenere, direttamente dal notaio, copia autentica del testamento. Trattandosi invece di svizzero non ticinese con ultimo domicilio all'estero, sarà sufficiente che il notaio avverta l'autorità competente del luogo di appartenenza. E' ovvio che nel caso di cittadino svizzero non ticinese da ultimo domiciliato in un cantone confederato il notaio deve, in virtù del diritto federale medesimo (art. 556 CCS), consegnare il testamento all'autorità svizzera competente dell'ultimo domicilio.

Notisi, infine, che sulla questione si è ritenuto utile sentire l'avviso della Sezione di diritto internazionale privato dell'Ufficio federale di giustizia. Come si può desumere dalla risposta ricevuta (cfr. lettera 4.10.1983 indirizzata al Dipartimento di giustizia), sul modo di trattare i testamenti di cittadini stranieri da ultimo domiciliati all'estero non v'è, per il momento, nessun disposto né regola precisa. Il notaio dovrebbe tuttavia, stando ai consigli dati dall'Ufficio federale di giustizia, intraprendere in tal caso delle ricerche, che possono risultare laboriose e complicate, per poter stabilire qual è l'autorità estera competente e quindi consegnarle il testamento.

Noi non condividiamo questo avviso e ribadiamo che, così stando le cose, il notaio non deve essere obbligato a fare alcunché di particolare:

- Art. 95: E' da stralciare, la tassa di bollo su cambiali e titoli affini essendo stata soppressa con la LF 26.7.1973 sulle tasse di bollo (RS 641.10).

- Art. 123: Il disposto, corrispondente al vecchio art. 116 LN, va semplicemente stralciato perché già contenuto, con la necessaria riserva a favore dei trattati internazionali (in particolare, della Convenzione dell'Aia 5.10.1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri: cfr. RS 0.172.030.4), nel nuovo art. 120 (cifra 5). Come chiaramente si deduce dal commento all'art. 120 contenuto nel rapporto della maggioranza della Commissione della legislazione del 28.1.1983, l'art. 123 è frutto di una svista.

II. Legge sulla tariffa notarile

Non vi sono modificazioni sostanziali da proporre. E' però necessario rivedere la formulazione dell'art. 27 che, così come è redatto, è di difficile comprensione.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, C. Speciali
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

circa la modificazione di alcuni articoli della legge sul notariato del 20.2.1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983;

Testo unico del 25.7.1967

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 maggio 1984 n. 2820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

La legge sul notariato del 20.2.1940 e successive modificazioni sino al 23.2.1983 - testo unico del 25.7.1967 - è modificata come segue:

Art. 80

Letture e pubblicazione dei testamenti

Il notaio che ha ricevuto o tiene in custodia un testamento pubblico od olografo, accadendo la morte del testatore, deve procedere alla lettura e pubblicazione davanti al pretore competente nel luogo dell' aperta successione mediante istromento, previa esibizione del certificato di decesso, a norma delle disposizioni del diritto civile federale e cantonale.

Art. 81

Testamenti di persone non domiciliate nel Cantone

Il notaio che tiene in deposito o ha ricevuto un testamento di persona che non aveva ultimo domicilio nella Confederazione è autorizzato a consegnare copia dello stesso a ogni persona che si legittimi come erede legale o istituito.

Il notaio provvederà a notificare all' autorità competente del luogo di attinenza il fatto che detiene disposizioni di ultima volontà di cittadino svizzero con ultimo domicilio all' estero.

Art. 95

Abrogato.

Art. 123

Abrogato.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.

Disegno di
LEGGE

circa la modificazione dell' art. 27 della legge sulla tariffa notarile

**Il Gran consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 8 maggio 1984 n. 2820 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

Articolo 1

L' art. 27 della legge sulla tariffa notarile è modificato come segue:

Art. 27Esecutività del parcelle notarili

Le parcelle notarili devono essere spedite per lettera raccomandata con l' avvertenza del diritto e del modo di contestazione nonché delle conseguenze in caso di mancata impugnazione.

Quest' ultima deve essere presentata, motivata per iscritto, al notaio o direttamente al Consiglio di disciplina notarile entro il termine di 15 giorni dalla notificazione. Le parcelle così intimate e cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell' art. 80 della Legge federale sull' esecuzione e sul fallimento e dell' art. 58 della Legge cantonale di attuazione della stessa).

Le parcelle sono solidalmente dovute dai contraenti e richiedenti salvo il regresso fra di loro come di diritto.

Ove venissero eccepite per arbitrarie o eccedenti nei confronti del notaio, questi può chiederne l' approvazione al Consiglio di disciplina notarile.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell' entrata in vigore.